


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 16 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597.

**Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598.

**Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599.

**Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600.

**Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.**

trata e in uscita devono essere distinte a seconda che siano state acquistate, rese da clienti, vendute, rese a fornitori.

I soggetti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni devono tenere distinte, nel registro, anche le quantità prodotte o passate in lavorazione.

#### Art. 18.

##### *Contabilità semplificata per le imprese minori*

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.

I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a centoventi milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

#### Art. 19.

##### *Scritture contabili degli esercenti arti e professioni*

Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme per-

cepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.

Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 20.

##### *Scritture contabili degli enti non commerciali*

Gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono osservare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16 e 17, relativamente alle attività commerciali esercitate qualora a norma del codice civile siano obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti dello stesso codice. In caso contrario, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 18.

Gli enti indicati nel comma precedente devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, ai sensi dell'art. 2217 del codice civile ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, relativamente a tutte le attività esercitate. Devono inoltre essere predisposti, nello stesso termine, i prospetti da allegare alla dichiarazione a norma del secondo e del terzo comma dell'art. 5.

Nell'inventario devono essere indicate e valutate, distintamente dalle altre, le attività e le passività relative alle attività commerciali esercitate e quelle relative agli altri cespiti produttivi di redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.